

Pubblicato il 14/03/2017

N. 01071/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01725/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1725 del 2017, proposto da:
Zerozero Sudsviluppo S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Todarello C.F.
TDRFBA70S23D976K, Giovanni Corbyons C.F. CRBGNN67C01H501E,
con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;

contro

Regione Puglia, Comune di Foggia non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n.
00004/2017, resa tra le parti, concernente PER L'ANNULLAMENTO E/O
PER LA RIFORMA, CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI
MONOCRATICHE
EX ART. 56 C.P.A.,

- dell'Ordinanza cautelare del TAR Puglia – Bari, sez. II, n. 4/2017, resa nel
giudizio R.G.N. 192/2016, pubblicata in data 11 gennaio 2017 e non

notificata (doc. A);

OGGETTO DELLA DOMANDA DI PRIMO GRADO

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota del Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,

Personale e Organizzazione della Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio -

Servizio Parco Tratturi prot. n. 15797 del 3.12.2015, pervenuta alla ricorrente il

5.12.2015;

- della deliberazione della Giunta Comunale di Foggia n. 129 del 26.10.2015,

indicata dall'Amministrazione regionale quale atto presupposto della revoca della

concessione;

- ove occorra e per quanto di ragione, di ogni altro atto ad esso presupposto e

conseguenziale;

con i motivi aggiunti depositati in data 9 dicembre 2016

per l'annullamento

- dell'atto dirigenziale n. 349 del 1.9.2016 del Dipartimento Risorse Finanziarie e

Strumentali, Personale e Organizzazione della Regione Puglia - Sezione Demanio e

Patrimonio - Servizio Parco Tratturi, comunicato alla ricorrente con la nota dirigenziale prot. n. 15878 del 3.11.2016, pervenuta il 12.11.2016;

- della suddetta nota dirigenziale prot. n. 15878 del 3.11.2016 pervenuta il 12.11.2016;

- della deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 754 del 25.05.2016;
- di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguenziale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che sussistono, in ragione dell'imminente esecuzione del provvedimento impugnato, profili di urgenza di intensità tale da giustificare l'adozione di una misura monocratica nelle more della definizione collegiale dell'incidente cautelare;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 6 aprile 2017.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 14 marzo 2017.

Il Presidente
Francesco Caringella

IL SEGRETARIO